

**"FONDAZIONE ANGELO MOLINARI
ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO ONLUS"**

S T A T U T O

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita per iniziativa della Senatrice Mafalda Molinari una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ANGELO MOLINARI - ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO ONLUS"**.

La Fondazione ha sede in Civitavecchia (RM), Via Andrea Moneta n. 1.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo l'attuazione di iniziative di interesse sociale di carattere scientifico e didattico, umanitario e assistenziale, divulgativo e promozionale nel territorio nazionale, in tutti i paesi della Comunità europea ed in ogni altra nazione ove potrà essere richiesta la sua attività.

A tale scopo potrà:

Promuovere lo studio e la ricerca nel campo delle patologie mediche mediante l'attuazione di screening tra la popolazione locale, con particolare riferimento a quella di basso reddito o comunque appartenente alle fasce così dette deboli ed utilizzando metodologie innovative.

Promuovere attività per la ricerca e lo studio di nuovi materiali e tecnologie che possono trovare applicazione nelle diagnosi e nella cura delle malattie.

Promuovere convegni e congressi, nonché riunioni, incontri, tavole rotonde, meeting a carattere nazionale ed internazionale, anche su temi specifici e comunque di carattere scientifico.

Organizzare corsi teorico-pratici di addestramento e perfezionamento nelle tecniche di intervento nelle patologie più ricorrenti nella popolazione.

Promuovere attività editoriali per la pubblicazione di articoli medici, per la partecipazione alle riviste scientifiche con monografie, testi e trattati. Produzione e diffusione di materiale scientifico-didattico anche con supporti audiovisivi, riservandosene eventuali proventi.

Istituire Biblioteche, Videoteche e raccolte di materiale scientifico ed eventuali collegamenti con banche dati specialistiche (bibliografiche, scientifiche).

Istituire borse di studio per giovani ricercatori italiani e stranieri. Erogare contributi di studio, finanziare stages di ricerca clinico-chirurgica da usufruire presso le proprie sedi o presso centri o istituzioni specialistiche nazionali, europee ed internazionali affiliate.

Promuovere la collaborazione scientifica e didattica con cliniche universitarie, reparti ospedalieri, enti o istituzioni italiane europee o comunque straniere.

Fornire cure ed assistenza medica alle persone bisognose affette da patologie con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e degli anziani.

Promuovere l'istituzione di ambulatori specialistici, gratuiti per i più bisognosi, dotati di tecnologie diagnostiche.

Promuovere ogni iniziativa utile a diffondere tra la popolazione la conoscenza delle malattie ed i mezzi per prevenirle e curarle.

Sponsorizzare iniziative, nazionali ed europee ed internazionali in genere, di scambio di personale medico-sanitario nonché di tecnici specializzati, con i paesi in

via di sviluppo per favorire l'attività di insegnamento.

ARTICOLO 3

Per l'attuazione degli scopi "La Fondazione" si avvale della collaborazione di tecnici, laureati, medici, specialisti, specializzandi, italiani, europei e stranieri in genere: mette a disposizione le proprie strutture per l'aggiornamento, il perfezionamento e lo sviluppo delle conoscenze nel campo scientifico.

Potrà inoltre istituire rapporti con Associazioni, Fondazioni ed altri Enti che hanno finalità uguali o analoghe alle proprie.

Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare lo scopo della Fondazione sono determinate e disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale effettuata dalla Senatrice Mafalda Molinari;
- b) da altre eventuali erogazioni che fossero disposte dalla Fondatrice;
- c) dai lasciti, donazioni ed elargizioni nonché qualsiasi tipo di contributo di provenienza fiscale o comunque previsto dalle leggi in materia, da parte di enti Pubblici e privati, da organismi nazionali ed internazionali e da quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento delle attività benefiche dell'Ente;
- d) dai contributi degli Aderenti;
- e) dai fondi di riserva.

ARTICOLO 5

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio, investito secondo le opportunità esistenti sul mercato.

Una parte delle rendite del patrimonio, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, viene accantonata in un fondo di riserva ordinario; possono essere creati anche altri fondi di riserva con specifica destinazione.

TITOLO TERZO

BENEMERITI E ADERENTI

ARTICOLO 6

Saranno qualificati "Benemeriti" della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante.

La qualifica anzidetta ha carattere onorario ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. Essa dura per il periodo determinato dal Consiglio di amministrazione.

Ottengono la qualifica di "Aderenti" della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in danaro nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di "Aderente" ha carattere onorario e dura per tutto l'anno per il quale il contributo è stato versato.

TITOLO QUARTO

ORGANI

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 8

La Fondazione considera Presidente Onorario a vita la Senatrice Mafalda Molinari.

Il Presidente della fondazione dura in carica cinque anni e potrà essere confermato in carica. La carica di primo Presidente spetterà di diritto al dott. Claudio Pica il quale potrà rinunciare in ogni momento.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
- c) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio nella prima seduta ed al Comitato;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche;
- e) sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) nomina, successivamente ai primi Consiglieri, dopo la scadenza del primo mandato, quattro membri del Consiglio di Amministrazione di concerto con gli altri due membri di diritto;
- g) ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può delegare le incombenze di cui al punto b) anche a non appartenenti al Consiglio, che assumono la qualifica di Direttori.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, che durano in carica cinque anni, ed eleggono nel proprio ambito il Presidente.

I primi membri vengono nominati al momento della stipula dell'Atto Costitutivo della Fondazione dal Fondatore; successivamente i Consiglieri di Amministrazione verranno nominati con le modalità di cui appresso.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente, la cui durata in carica è indicata al precedente articolo 8;
- b) dai membri che potranno essere scelti tra:
 - i discendenti della Fondatrice o, in mancanza, parenti collaterali o loro discendenti, già designati per volontà espressa o per atto mortis causa;
 - persone designate dalla Fondatrice e non rientrate tra quelle sopra dette;
 - c) persone di comprovata moralità e professionalità scelte nell'ambito cittadino, nazionale ed internazionale.

Il Consiglio nomina il Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei propri componenti.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne

sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio di amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri o tra persone ritenute idonee. Nel caso di nomina del Direttore Generale, questi può assumere la carica di Segretario. Il Consiglio, all'atto della nomina del Segretario, ne stabilisce i compiti ed il compenso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio ed il compenso al Segretario se scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di nominare i membri del Comitato Direttivo;
- di approvare entro il mese di marzo di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- di provvedere sugli affari che vengano sottoposti dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore e gli organi per una adeguata amministrazione della Fondazione tra persone di provata esperienza nel campo. Può altresì nominare comitati scientifici e consulenti nei vari settori di attività.

All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini dell'incarico ed i compensi spettanti.

Il Direttore, se nominato, avrà funzioni di Segretario Generale della Fondazione.

ARTICOLO 12

Il Comitato Direttivo è composto di tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal componente più anziano.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri, non di competenza del Consiglio di Amministrazione, per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, per la ripartizione delle rendite annuali tra i diversi settori o attività attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Devono essere altresì nominati due membri supplenti.

La nomina dei Revisori, compresa quella del Presidente, spetta al Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei conti operano collegialmente ed esercitano il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

Esaminano i bilanci preventivi e consuntivi ed esprimono il proprio parere mediante relazioni scritte.

Possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo giudichi necessario.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due dei suoi membri.

I verbali delle deliberazioni del Collegio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato, essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

ARTICOLO 14

Durante il periodo della raccolta dei fondi per la formazione del patrimonio idoneo all'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione avrà la funzione di comitato promotore e unico responsabile a norma degli artt. 40 e 41 del Codice Civile.

La nomina degli altri organi istituzionali è rinviata al momento di inizio delle attività.

ARTICOLO 15

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al membro del Consiglio di Amministrazione designato a tale scopo ai sensi del precedente art. 8, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16

Le cariche dei Consiglieri sono gratuite.

TITOLO QUINTO

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 17

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO SESTO

ARTICOLO 18

Nel caso di estinzione della Fondazione a norma dell'art. 27 del Codice Civile il patrimonio verrà devoluto ad organismi od enti aventi le stesse finalità.

TITOLO SETTIMO

ARTICOLO 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.